PROROGA DEI TERMINI DI DURATA IN CARICA DEI COMITATI DEI GARANTI E DEGLI AMMINISTRATORI STRAORDINARI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Art. 2

L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unita' sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove e' iscritto l'alunno.

Versione in vigore dal 27 ottobre 1992, non più in vigore dal 27 dicembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali
Estremi	Decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-termini-di-durata-in-carica-dei-comitati-dei-garanti-e-418-1992/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it